



**UNAE Emilia - Romagna (già AIEER)**  
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche  
Qualificate dell'Emilia Romagna  
c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4  
40131 Bologna  
Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061  
C.F. 92027230371 - P.I. 00870811205  
[www.unae.it](http://www.unae.it) - E mail: [unaebo@tin.it](mailto:unaebo@tin.it)

Bologna, 31 maggio 2012

- Alle Imprese in indirizzo
- Agli Aderenti Art.4 Statuto e p.c.
- Ai Consiglieri dell'Albo
- Ai Componenti del C.T.A.

Loro Sedi

### **CIRCOLARE n. 05/12**

Prot. GN/43/12

**Oggetto: Nuova disciplina della qualità dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015.**

La nuova disciplina della qualità dei servizi elettrici è stabilita dal "*Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015*", comunemente denominato TIQE 2012-2015 e pubblicato con la delibera ARG/elt/198/11.

Oltre a stabilire le nuove regole a carico delle imprese distributrici al fine di migliorare ulteriormente la qualità tecnica e commerciale dell'energia elettrica fornita, la delibera ha dei riflessi diretti sugli utenti alimentati in media tensione. In particolare vengono modificati i criteri di calcolo sia del CTS (a carico degli utenti MT con impianto di consegna non adeguato) sia degli indennizzi automatici che spettano agli utenti MT "adeguati" per i quali viene superato il numero massimo di interruzioni annue previsto. Di seguito vi illustriamo questi e altri aspetti che riteniamo siano di importante interesse per le imprese elettriche, anche al fine di fornire la giusta assistenza e informativa alla propria clientela.

#### **Nuovi importi del CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico)**

Vi ricordiamo che il CTS è una penale, fatturata in bolletta, a carico degli utenti MT che hanno l'impianto di consegna tecnicamente non adeguato ai requisiti tecnici stabiliti dall'Autorità. In pratica il CTS viene pagato dagli utenti MT allacciati prima del 16 novembre 2006 che non hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza (DIDA) all'impresa distributtrice, come riassunto nella seguente tabella 1.

<b>Data di attivazione della fornitura MT</b>	<b>La DIDA all'impresa distributtrice è stata inviata?</b>	<b>Pagamento del CTS</b>
Prima del 16 novembre 2006	NO	SI
	SI	NO
Dopo il 16 novembre 2006	Non è richiesto <sup>1</sup>	NO

Tab. 1 – Condizioni per il pagamento del CTS all'impresa distributtrice

Da quest'anno l'importo annuale del CTS viene calcolato con una nuova formula che non tiene più conto delle ore di utilizzazione dell'impianto:

- per gli utenti con potenza disponibile fino a 400 kW la quota annua è stabilita in 500,00 euro per tutti;
- per gli utenti con potenza disponibile oltre 400 kW la quota annua è determinata dalla seguente formula

$$CTS = \left( 500 + 750 \cdot \left[ \frac{PD - 400}{400} \right]^{0,7} \right) \text{ euro}$$

Dove PD è la potenza disponibile intesa come valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione se il cliente è anche produttore.<sup>2</sup>

Il CTS interessa sia gli utenti passivi (clienti finali con solo prelievo), sia gli utenti attivi (produttori puri con sola immissione), sia gli utenti passivi-attivi (con prelievo e immissione, ad es. impianti fotovoltaici connessi in un punto di prelievo).

<sup>1</sup> Sono automaticamente "adeguati" perché l'impresa distributtrice ha verificato i requisiti tecnici prima dell'allacciamento.

<sup>2</sup> Vi ricordiamo che la PD è la potenza massima prelevabile senza che l'utente sia alimentato, cioè la potenza per la quale è stato pagato il contributo di allacciamento; invece la potenza impegnata è quella contrattuale (sulla quale si pagano le quote fisse), che può essere inferiore alla potenza disponibile.

L'importo annuo viene ripartito mensilmente in bolletta.

Nella seguente tabella 2 si possono confrontare i vecchi importi del CTS con i nuovi evidenziati in grassetto: si può notare che gli oneri generalmente aumentano per gli impianti a bassa utilizzazione, mentre si riducono per gli impianti ad alta utilizzazione.

	PD = valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione													
	PD ≤ 400 kW		PD=600 kW		PD=800 kW		PD=1000 kW		PD=1500 kW		PD=2000 kW		PD ≥ 3000 kW	
	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>	Fino al 31 dic 2011	<b>Dal 1 gen 2012</b>
Basso utilizzo (es. 1200 ore/anno)	545	<b>500</b>	930	<b>962</b>	1.090	<b>1.250</b>	1.212	<b>1.496</b>	1.449	<b>2.023</b>	1.635	<b>2.479</b>	1.908	<b>3.280</b>
Medio utilizzo (es. 2000 ore/anno)	665		1.135		1.330		1.479		1.768		1.995		2.328	
Alto utilizzo (es. 4000 ore/anno)	965		1.647		1.930		2.147		2.565		2.895		3.378	
Altissimo utilizzo (es. 6000 ore/anno)	1.265		2.159		2.530		2.814		3.363		3.795		4.428	

Tab. 2 – Valore in euro del CTS annuo calcolato per alcune classi di potenza disponibile PD: confronto degli importi dovuti fino al 31 dicembre 2011 e quelli dovuti dal 1° gennaio 2012 (i valori sono arrotondati all'unità)

In figura 1 è visibile l'andamento grafico del CTS in funzione della potenza disponibile PD.




Fig.1

Rimane invariato il regime relativo al CTS<sub>M</sub>, cioè il corrispettivo maggiorato che deve essere pagato dagli utenti "non adeguati" che aumentano la potenza disponibile di almeno 50 kW per gli utenti fino a 400 kW oppure di almeno 100 kW per quelli di potenza superiore.<sup>3</sup> Il CTS<sub>M</sub> aumenta di anno in anno fino ad arrivare al quadruplo del CTS, pertanto in questi casi è certamente consigliabile procedere all'adeguamento dell'impianto e inviare la dichiarazione di adeguatezza, in quanto la spesa viene compensata dal risparmio in bolletta. Vi ricordiamo che per aumento della potenza disponibile non si intende solo l'aumento espressamente richiesto dall'utente, ma anche quello che viene applicato dall'impresa distributrice a seguito di almeno due superi di prelievo in un anno (in due mesi diversi): occorre prestare attenzione poiché questa condizione potrebbe verificarsi anche senza piena evidenza per l'utente, pertanto è sempre bene leggere attentamente le comunicazioni dell'impresa distributrice. A questo proposito l'Autorità ha ribadito gli obblighi di informazione degli utenti da parte dei Distributori, particolarmente per quanto riguarda il CTS<sub>M</sub> e il relativo onere (rif. TIQE art. 44 e allegato B alla delibera 33/08 art. 15.3); inoltre gli importi del CTS devono essere chiaramente evidenziati dal Distributore nelle fatture del trasporto e dal Venditore al cliente finale (TIQE art. 41.7).

<sup>3</sup> Il regime del CTSM è disciplinato dalla delibera ARG/elt 33/08, allegato B, art. 9, 10 e 15.

## Nuovo sistema di calcolo degli indennizzi automatici per gli utenti MT

Già dal 2008 gli utenti MT con impianto di consegna adeguato hanno diritto ad un indennizzo automatico qualora subiscano nell'arco dell'anno un numero di interruzioni superiore a quello ammesso dall'Autorità.

Il numero di interruzioni ammesso varia secondo l'area geografica: è più basso nelle aree ad alta concentrazione che sono meglio servite dalla rete elettrica ed è più elevato nelle aree a bassa concentrazione (ad es. zone rurali). L'Autorità pone degli obiettivi sempre più stringenti alle imprese distributrici con la finalità di migliorare la continuità del servizio elettrico, come si può vedere nella seguente tabella 3 dove sono indicate le interruzioni ammesse dal 2008 al 2015.

	Periodo 2008-2009	Periodo 2010-2011	Periodo 2012-2015
<b>Aree ad alta concentrazione</b>	3 Lunghe	2 lunghe	<b>6 (breve + lunghe)</b>
<b>Aree a media concentrazione</b>	4 lunghe	3 lunghe	<b>9 (breve + lunghe)</b>
<b>Aree a bassa concentrazione</b>	5 lunghe	4 lunghe	<b>10 (breve + lunghe)</b>

Tabella 3 – Numero massimo delle interruzioni ammesse che non dà diritto all'indennizzo automatico per gli utenti MT (periodi regolatori dal 2008 al 2015)

<b>Lunghe</b>	> 3 min
<b>Brevi</b>	≥ 1 s ≤ 3 min
<b>Transitorie</b>	< 1 s

Tabella 4 – Classificazione delle interruzioni in base alla durata

Da quest'anno sono introdotte due importanti novità:

- 1) oltre alle interruzioni lunghe, superiori a 3 minuti, ora vengono considerate anche le interruzioni brevi, tra 1 secondo e 3 minuti (la classificazione delle interruzioni è indicata in tabella 4);
- 2) ai fini del calcolo dell'indennizzo non si tiene più conto della potenza convenzionale interrotta (che corrispondeva al 70% della potenza disponibile), ma della potenza effettiva interrotta (PEI), cioè della potenza misurata dal contatore nei 15 minuti precedenti l'interruzione (per l'anno 2012 i Distributori possono ancora considerare il valore della potenza convenzionale).

	Periodo 2012-2013	Periodo 2014-2015
<b>Prelievo</b>	2,4 euro/kW	2,7 euro/kW
<b>Immissione</b>	0,1 euro(kW)	

Tab. 5 – Valore unitario dell'indennizzo automatico

Il valore dell'indennizzo per ogni kW interrotto è diverso a seconda delle condizioni di prelievo o di immissione, come riportato in tabella 5; inoltre, per il prelievo il valore si incrementa nel biennio 2014-2015.

Questa novità modifica sostanzialmente il valore degli indennizzi, in quanto diventa determinante il momento in cui si verificano le interruzioni: con lo stabilimento a pieno utilizzo il valore sarà significativo, mentre con lo stabilimento fermo il valore potrebbe essere quasi nullo, come esemplificato nella seguente tabella 6.

Potenza effettiva interrotta in prelievo (PEI)	Indennizzo col regime attuale		Indennizzo col precedente regime (Potenza disponibile = 1000 kW)
	Periodo 2012-2013	Periodo 2014-2015	
<b>900 kW (stabilimento in lavorazione)</b>	<b>2160 euro</b>	<b>2430 euro</b>	1650 euro
<b>50 kW (stabilimento fermo)</b>	<b>120 euro</b>	<b>135 euro</b>	

Tab. 6 – Esempio di fornitura MT con 1000 kW di potenza disponibile: indennizzo per una interruzione calcolato con l'attuale regime in confronto col regime precedente.

Il valore degli indennizzi risulta progressivo in funzione del numero di interruzioni subite e all'area di appartenenza (alta, media o bassa concentrazione). Il numero delle interruzioni indennizzabili ha un tetto massimo variabile in funzione del tipo di area, che aumenta nel biennio 2014-2015, come si può vedere in tabella 7.

Ipotizzando una potenza effettiva interrotta di 100 kW (inteso come valore medio di tutte le interruzioni) in tabella 7 sono riportati gli indennizzi previsti in funzione del numero di interruzioni.

Viene confermato che:

- non hanno diritto agli indennizzi gli utenti "non adeguati", in pratica quelli che pagano il CTS;
- la riscossione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità dell'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

Il numero di interruzioni per ciascun utente viene registrato dalle imprese distributrici, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione.<sup>4</sup> In alternativa gli utenti potrebbero installare sul punto di consegna un proprio strumento registratore individuale delle interruzioni e della qualità della tensione, conforme alla norma CEI EN 50160 (l'utente può anche disporre, supportandone i relativi costi, che detto strumento sia approvvigionato, installato e gestito dall'impresa distributtrice).<sup>5</sup>

Numero interruzioni	Potenza Effettiva Interrotta (valore medio) = 100 kW							
	Alta concentrazione		Media concentrazione		Bassa concentrazione			
	Periodo 2012-2013	Periodo 2014-2015	Periodo 2012-2013	Periodo 2014-2015	Periodo 2012-2013	Periodo 2014-2015		
≤6	-	-	-	-	-	-		
7	240	270	-	-	-	-		
8	480	540	-	-	-	-		
9	720	810	-	-	-	-		
10	960	1080	240	270	-	-		
11	1200	1350	480	540	240	270		
12	1440	1620	720	810	480	540		
13		1890	960	1080	720	810		
14		2160	1200	1350	960	1080		
15		2430	1440	1620	1200	1350		
16		2700	1680	1890	1440	1620		
17		2970	1920	2160	1680	1890		
18		3240	2160	2430	1920	2160	2430	
19				2700	2160	2430	2700	
20				2970	2400	2700	2430	2970
21				3240		2700	3240	
22	3510			3240		3510		
23	3780			3510		3780		
24	4050			3780		4050		
25	4320			4050		4320		
26	4590			4320		4590		
27	4860			4590		4590	4860	4590
28		4860	4860			4860		
29		5130	5130			5130		
≥30					5400			

Tab. 7 – Esempio di calcolo degli indennizzi in funzione del numero di interruzioni e considerando una potenza effettiva interrotta di 100 kW

### Requisiti semplificati per gli utenti MT fino a 400 kW (in solo prelievo)

Per quanto riguarda le prescrizioni relative ai requisiti semplificati, ci sono alcune novità.

Tra le condizioni necessarie per avere diritto ai requisiti semplificati viene aggiunta la possibilità di un interruttore equivalente all'IVOR.<sup>6</sup>

In alternativa ai requisiti semplificati standard, che prevedono tra l'altro la manutenzione della cabina, è ora possibile installare un Interruttore di Manovra Sezionatore combinato con Fusibili equipaggiato con relè di guasto a terra (IMS-FGT-R) conforme alla norma CEI 17-126, come previsto dalla norma CEI 0-16. In tal caso non viene richiesta la manutenzione dell'impianto ai sensi della norma CEI 0-15. Tuttavia, almeno per il momento, il dispositivo IMS-FGT-R non ci risulta che sia ancora disponibile sul mercato.

<sup>4</sup> Sono escluse dal conteggio le interruzioni attribuite a causa di forza maggiore, le interruzioni causate dal medesimo utente interessato, quelle che si verificano entro un'ora da una precedente interruzione, le interruzioni estese del sistema elettrico nazionale, le interruzioni dovute alla disinserzione di sistemi elettrogeni messi in servizio dai distributori nei casi di guasti prolungati.

<sup>5</sup> Generalmente questa opzione viene applicata per gli utenti MT e AT che intendono stipulare un contratto di qualità con l'impresa distributtrice. Tale possibilità è disciplinata dal Titolo 9 della delibera e può risultare interessante per utenti particolarmente sensibili alla qualità della tensione.

<sup>6</sup> In pratica in alternativa all'interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) sono ammessi anche gli interruttori sottovuoto o in esafluoruro di zolfo.

Nella seguente tabella 8 riassumiamo le condizioni necessarie per gli impianti con i requisiti semplificati al fine di poter dichiarare l'adeguatezza dell'impianto, con le novità evidenziate in grassetto.

Requisiti della fornitura MT	Requisiti dell'impianto	Requisiti del Dispositivo Generale (DG)	Manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertata su apposito registro
Potenza disponibile fino a 400 kW, solo prelievo	a) Unico trasformatore di potenza non superiore a 400 kVA b) Connessione realizzata in cavo di lunghezza non superiore a 20 m tra il trasformatore e il dispositivo di apertura	Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili	Schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S)
		Interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), con dispositivo di protezione almeno per la corrente di cortocircuito	Schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S)
		<b>Interruttore equivalente (all'IVOR), con dispositivo di protezione almeno per la corrente di cortocircuito</b>	<b>Schede F, ISV (o ISF<sub>6</sub>), QMT, TR-L (o TR-S)</b>
		<b>Interruttore Manovra Sezionatore combinato con Fusibili equipaggiato con relè di guasto a terra conforme alla norma CEI 17-126 (IMS-FGT-R)</b>	<b>Non richiesta</b>


Tab. 8 – Condizioni necessarie per gli impianti con i requisiti semplificati, al fine di poter dichiarare l'adeguatezza dell'impianto di connessione.

Non è richiesto il rinnovo della Dichiarazione di Adeguatezza nel caso di installazione del dispositivo IMS-FGT-R in sostituzione dell'IMS con fusibili o dell'interruttore IVOR (o equivalente). In tal caso è sufficiente dare semplice comunicazione scritta all'impresa distributrice dell'avvenuta sostituzione, elencando i dispositivi rimossi e quelli installati.

Per contemplare l'opzione del dispositivo IMS-FGT-R, con la delibera 136/2012/R/EEL è stato modificato il modulo della Dichiarazione di Adeguatezza,<sup>7</sup> scaricabile dal sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/136-12.pdf>.

Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

UNAE Emilia Romagna  
Il Presidente del CTA  
(dott. ing. Luciano Gaia)



<sup>7</sup> La delibera 136/2012 ha modificato l'allegato C alla delibera 33/08 che descrive le modalità per l'effettuazione e la presentazione della dichiarazione di adeguatezza e relativo modello in fac-simile.